

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Catanzaro, martedì 16 settembre 2008

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE • CATANZARO, VIA ORSI • (0961) 856051-31

Le edizioni ordinarie del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
sono suddivise in tre parti che vengono così pubblicate:

Il 1° e il 16 di ogni mese:

PARTE PRIMA • ATTI DELLA REGIONE

SEZIONE I

- ◆ *Leggi*
- ◆ *Regolamenti*
- ◆ *Statuti*

SEZIONE II

- ◆ *Decreti, ordinanze ed atti del Presidente della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni del Consiglio regionale*
- ◆ *Deliberazioni della Giunta regionale*
- ◆ *Deliberazioni o comunicati emanati dal Presidente o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale*
- ◆ *Comunicati di altre autorità o uffici regionali*

PARTE SECONDA • ATTI DELLO STATO E DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

SEZIONE I

- ◆ *Provvedimenti legislativi statali e degli organi giurisdizionali che interessano la Regione*

SEZIONE II

- ◆ *Atti di organi statali che interessano la Regione*
- ◆ *Circolari la cui divulgazione è ritenuta opportuna e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti della Regione*

Ordinariamente il venerdì di ogni settimana

PARTE TERZA • ATTI DI TERZI

- ◆ *Annunzi legali*
- ◆ *Avvisi di concorso*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8 agosto 2008, n. 597

Approvazione schema Protocollo di intesa tra Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e Regione per la disciplina della collaborazione ai fini della costituzione della rete formativa delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 502/92 e s.m.i., prevede che per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione.

Che lo stesso articolo prevede che i rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le Università e le aziende sanitarie ed ospedaliere.

VISTO il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI (articoli 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti.

VISTO il Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 agosto 2005, recante norme sul riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'art. 3 nel quale si prevede che ciascuna scuola operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti.

VISTO Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2006, relativo alla definizione degli stan-

dard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, ed in particolare quanto previsto dal punto 1.2 (dell'Allegato 1) in merito al completamento della rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola mediante l'accreditamento di «eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette «strutture collegate») convenzionate al fine di raggiungere o completare l'«attività/assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi».

RITENUTO di interesse della Regione la collaborazione con l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per la costituzione della rete formativa delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria.

SU CONFORME proposta dell'Assessore regionale alla Salute, dott. Vincenzo Spaziante, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché della espressa dichiarazione di regolarità del presente atto assunta dal dirigente responsabile.

A VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

— di approvare l'allegato schema tipo di Protocollo di intesa tra l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e la Regione per la disciplina della collaborazione per la costituzione della rete formativa delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria;

— di delegare l'Assessore Tutela della Salute e Politiche Sanitarie alla sottoscrizione del Protocollo di intesa.

Il Segretario

F.to Durante

F.to: Pirillo

(segue allegato)

ALLEGATO N.1**Scuole di Specializzazione attivate****Facoltà di Medicina e Chirurgia**

- Anestesia e Rianimazione
- Audiologia e Foniatria
- Biochimica Clinica
- Cardiocirurgia
- Chirurgia dell'Apparato Digerente
- Chirurgia Generale
- Chirurgia maxillo-facciale
- Chirurgia Vascolare
- Endocrinologia e malattie del ricambio
- Farmacologia medica
- Gastroenterologia
- Genetica Medica
- Geriatria
- Ginecologia ed Ostetricia
- Igiene e Medicina Preventiva
- Malattie dell'apparato cardiovascolare
- Malattie dell'apparato respiratorio
- Malattie infettive
- Medicina dello sport
- Medicina fisica e riabilitativa
- Medicina Interna
- Medicina legale
- Microbiologia e virologia
- Nefrologia
- Neurochirurgia
- Neurologia
- Oftalmologia
- Oncologia Medica
- Ortopedia e Traumatologia
- Otorinolaringoiatria
- Patologia Clinica
- Pediatria
- Psichiatria
- Radiodiagnostica
- Radioterapia
- Urologia

Scuole di Specializzazione attivate**Facoltà di Farmacia**

- Farmacia ospedaliera

Scuole di Specializzazione in corso di istituzione e attivazione**Facoltà di Medicina e Chirurgia**

- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
- Dermatologia e Venereologia
- Fisica Medica
- Neurofisiopatologia

SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA

L'anno 2008, il giorno
negli uffici del

del mese di ,
si sono costituiti

in Catanzaro,

DA UNA PARTE

la Regione Calabria, C.F

rappresentata dall'Assessore Tutela
della salute,
nato a il

domiciliato per la carica in Catanzaro presso la sede della Giunta regionale /Assessorato
alla Sanità a ciò autorizzato con D.G.R n° del

DALL'ALTRA

l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, codice fiscale n. 97026980793,
rappresentata dal Rettore Prof. Francesco Saverio Costanzo, nato a Napoli, il 09
settembre 1955, domiciliato per la carica in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus
universitario, Viale Europa, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del
Senato Accademico del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSO che l'art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 502/92 e s.m.i., prevede che
per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla
formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario
nazionale, le Università e le Regioni stipulano specifici protocolli di intesa per
disciplinare le modalità della reciproca collaborazione

CHE lo stesso articolo prevede che i rapporti in attuazione delle predette intese sono
regolati con appositi accordi tra le Università e le aziende sanitarie ed ospedaliere;

VISTO il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., ed in particolare il Titolo
VI (articoli 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1 agosto
2005, recante norme sul riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in
particolare l'art. 3 nel quale si prevede che ciascuna scuola operi nell'ambito di una rete
formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento
delle attività professionalizzanti;

VISTO Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 marzo
2006, relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di
specializzazione, ed in particolare quanto previsto dal punto 1.2 (dell'Allegato 1) in
merito al completamento della rete formativa delle strutture che concorrono alla
formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola mediante l'accreditamento di
"eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette
'strutture collegate') convenzionate al fine di raggiungere o completare i 'attività
assistenziali richieste per la formazione degli specializzandi'"

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del, n..... con la quale è stato
approvato il protocollo di intesa ed autorizzato alla sottoscrizione l'Assessore regionale
alla Salute

SI CONVIENE E SUI STIPULA QUANTO SEGUE**ARTICOLO 1**

1. Il presente protocollo disciplina le interazioni fra il Sistema Sanitario Regionale e l'Università degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro per la costituzione della rete formativa delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, al fine di contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione di cui al D. Lgs. n. 368/1999, nonché allo svolgimento di attività elettive e pratiche e di tirocinio di farmacia ospedaliera e farmaceutica territoriale volte alla maturazione di specifiche capacità professionali da parte dello specializzando in Farmacia Ospedaliera.
2. Le scuole di specializzazione dell'area sanitaria attivate presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, nonché quelle le cui procedure di attivazione sono in corso di perfezionamento, sono indicate nell'allegato n.1 che è parte integrante del presente protocollo.
3. Il predetto elenco sarà aggiornato qualora presso l'Università degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro dovessero essere istituite ulteriori Scuole di specializzazione di area sanitaria.

ARTICOLO 2

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende Ospedaliere della Regione Calabria stipuleranno con l'Università degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro accordi attuativi mediante apposite convenzioni finalizzate, fra l'altro, a:
 - individuare le singole Strutture /Unità Operative/Servizi delle Aziende sanitarie e ospedaliere in possesso di tutti gli standard generali e specifici previsti dal Decreto Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2006 da accreditare per la specifica scuola di specializzazione;
 - regolare lo svolgimento delle funzioni assegnate a dette Aziende in quanto sedi di attività formative ai sensi del D. Lgs. n.368/1999;
 - concordare le modalità di utilizzo delle predette Unità Operative e delle strutture di supporto, nonché della collaborazione del personale con funzioni didattiche e organizzative.

ARTICOLO 3

1. Al fine di agevolare e di contribuire alla formazione dei medici in formazione specialistica e degli specializzandi in Farmacia ospedaliera, la Regione individua, d'intesa con l'Università, e nelle more dell'accreditamento di cui al Decreto MIUR 29.3.2006, la rete formativa delle strutture assistenziali che concorrono alla formazione degli specializzandi dell'area sanitaria dell'Università degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro.
2. Tale rete formativa comprende le strutture sanitarie di seguito indicate, fatto salvo il possesso dei requisiti di idoneità e degli standard previsti dalla normativa, vigente per assicurare il percorso formativo per la specifica tipologia di specializzazione:
 - Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro;
 - Azienda sanitaria provinciale di Cosenza;
 - Azienda sanitaria provinciale di Crotona;
 - Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria;
 - Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia;
 - Azienda ospedaliera "Pugliese - Ciaccio" di Catanzaro;
 - Azienda ospedaliera di Cosenza;
 - Azienda ospedaliera "Bianchi - Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria.

ARTICOLO 4

1. Ai sensi dell'art. 41, comma III, D.Lgs. n. 368/1999, la copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione nelle strutture di cui all'art.3 è garantita, con oneri a proprio carico, dall'Azienda ove si svolge la formazione, alle stesse condizioni di proprio. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività degli specializzandi in Farmacia Ospedaliera che svolgeranno le attività di cui all'art.4 presso le strutture sanitarie in convenzione.
2. Il Consiglio di ciascuna scuola di specializzazione determina preventivamente, ed in conformità a quanto previsto all'art.38 del medesimo Decreto, le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa dei medici in formazione specialistica.

ARTICOLO 5

1. La partecipazione alle attività didattiche delle scuole di specializzazione da parte di esperti appartenenti alle predette Aziende per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività didattiche integrative è regolamentata dalle vigenti disposizioni in materia e dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di tirocinio guidato in applicazione del DM 21.5.98, n. 242.

ARTICOLO 6

1. Il presente protocollo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata, salvo diversa determinazione delle parti contraenti.
2. Ciascuna delle parti può recedere dal presente protocollo mediante preavviso di tre mesi inviato all'altra parte con raccomandata A.R..

ARTICOLO 7

1. Il presente protocollo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella (Allegato B) del d.P.R. 26/10/1972, n. 642 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del d.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 8

1. Per tutte le controversie che dovessero derivare dall'esecuzione della presente protocollo il Foro competente è quello di Catanzaro.
Letto, approvato e: sottoscritto

Università degli Studi Magna Graecia

Il Rettore

Regione Calabria